



ANPA

Agenzia Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente

Il D.M. 381/98 e le norme regionali di attuazione

**Sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.**

Informazioni legali

L'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente o le persone che agiscono per conto dell'Agenzia stessa non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

Autori

Alberta Franchi, ANPA, AMB-SIAE

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

Dipartimento Stato dell'Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi

Settore Controllo e Monitoraggio dell'Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico

www.anpa.it

© ANPA, Rapporti 6/2001

ISBN 88-448-0253-8

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Coordinamento ed elaborazione grafica

ANPA, Immagine

Grafica di copertina: Franco Iozzoli

Foto di copertina: Paolo Orlandi

Coordinamento tipografico

ANPA, Dipartimento Strategie Integrate Promozione e Comunicazione

Impaginazione e stampa

I.G.E.R. srl - Viale C. T. Odescalchi, 67/A - 00147 Roma

Stampato su carta TCF

Finito di stampare nel mese di dicembre 2001

Indice

1. INTRODUZIONE	1
2. LA NORMATIVA REGIONALE	3
2.1 Abruzzo	3
2.2 Basilicata	3
2.3 Emilia Romagna	4
2.4 Friuli Venezia Giulia	5
2.5 Lazio	5
2.6 Liguria	6
2.7 Lombardia	7
2.8 Piemonte	8
2.9 Toscana	9
2.10 Trento	9
2.11 Umbria	10
2.12 Valle d'Aosta	11
2.13 Veneto	12
3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	13

I. Introduzione

L'interesse del legislatore nei confronti delle radiazioni elettromagnetiche e del connesso fenomeno dell'inquinamento ad esse dovuto è piuttosto recente e si è accentrato inizialmente sulle emissioni prodotte dagli elettrodotti. Infatti, nel 1992 in Italia viene emanato il DPCM 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" che detta disposizioni per la tutela della popolazione dagli *effetti acuti* delle emissioni prodotte dagli elettrodotti e dalle relative stazioni e cabine elettriche, essendo questi gli unici effetti per i quali gli studi di laboratorio avevano accertato l'esistenza di un mutamento biologico a seguito di esposizioni di breve durata ma piuttosto intense.

Successivamente, a seguito dell'enorme sviluppo della telefonia cellulare, è emersa la necessità di normare al più presto anche il settore delle radio frequenze, in continua e rapida crescita. Inoltre la crescente sensibilità della popolazione per le possibili ripercussioni sulla salute ha reso più attento il legislatore anche verso rischi non ancora accertati e connessi con esposizioni a campi elettromagnetici a livelli molto bassi, prolungate nel tempo. Per questa ragione si sono introdotti i *valori di cautela* accanto ai limiti di esposizione.

È questo lo spirito che ha mosso il Governo nella emanazione del Decreto Ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

Il decreto è stato emanato dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministero della Sanità e delle Telecomunicazioni, sulla base dei lavori svolti da un gruppo di lavoro interministeriale istituito con lo scopo specifico di predisporre una proposta di testo normativo sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico e di fornire attività di consulenza in sede di approvazione e di attuazione del testo normativo stesso nonché in sede di predisposizione di ulteriori provvedimenti.

Il GdL è formato da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Ministero della Sanità, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Ministero dell'Industria.

La presenza dell'Agenzia all'interno di questo Gruppo di Lavoro, in qualità di organo tecnico del Ministero dell'Ambiente, ha permesso di portare la posizione del Sistema Agenziale, basata sulla conoscenza delle diverse realtà presenti sul territorio, come contributo all'attività normativa statale.

Il Decreto si compone di 6 articoli e 3 allegati tecnici che ne sono parte integrante. L'art. 3 comma 1 fissa i *limiti di esposizione* al campo elettromagnetico presente in ambiente libero che devono essere *rispettati in qualunque punto accessibile alla popolazione*. Il successivo art. 4 prevede *limiti* ulteriormente ridotti *da rispettare in corrispondenza degli edifici abitati a permanenze non inferiori alle quattro ore* "al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione". L'uso del termine "in corrispondenza", come evidenziato nelle linee guida applicative del DM 381/98, comporta il rispetto dei limiti anche nelle pertinenze esterne all'abitazione (es. nel giardino). Lo stesso art. 4 (comma 1) introduce gli *obiettivi di qualità* ossia "quei valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela" come li definisce l'all. A del decreto stesso. Degli obiettivi di qualità bisogna tener conto nella fase di progettazione e realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi nonché per l'adeguamento di quelli preesistenti, compatibilmente con la qualità del servizio svolto.

La fissazione di *valori di attenzione o misure di cautela e di obiettivi di qualità* discende dalla precisa volontà di perseguire una politica di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, basata sulla anche minima eventualità di possibili danni alla salute come conseguenza dell'esposizione.

Sono le Regioni e le Province autonome che, secondo il disposto del comma 3 dello stesso art. 4, hanno il compito di disciplinare:

- l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela;
- le modalità e i tempi di esecuzione dei risanamenti;
- il conseguimento degli obiettivi di qualità;
- le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente e in collaborazione con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Al fine di rendere concretamente attuabili le disposizioni contenute nel decreto è quindi necessario che le Regioni e le Province autonome le recepiscano in una apposita legge regionale/provinciale.

A due anni di distanza dall'entrata in vigore del D.M. 381/98 il quadro normativo di attuazione non è ancora completo anche se molte sono le regioni che hanno provveduto a rendere operative le disposizioni governative.

Le Linee Guida applicative del DM 381/98, recepite dal Gruppo di Lavoro Interministeriale su una proposta di contenuti elaborata principalmente dal Gruppo di Lavoro ANPA/ARPA, forniscono alle amministrazioni indicazioni sull'interpretazione del decreto, sui criteri per l'effettuazione di misure e valutazioni, sul calcolo per la riduzione a conformità degli impianti, nonché sull'iter autorizzativo e sulle attività di risanamento con la specifica finalità di evitare una applicazione troppo diversificata della normativa sul territorio nazionale.

La predisposizione di normative regionali di recepimento non è stata rapida né semplice. Ad oggi, a due anni di distanza dalla entrata in vigore del decreto ministeriale sulle radiofrequenze, il panorama legislativo regionale non è ancora completo.

Alcune regioni hanno colto l'occasione per aggiornare le disposizioni normative relative alle ELF disciplinando così nella stessa legge le differenti tipologie di sorgenti di emissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In questa trattazione verrà presa in considerazione soltanto la disciplina relativa alle radio frequenze ed esaminata con specifico riferimento agli ambiti espressamente delegati alle Regioni dal regolamento governativo e cioè:

- *Installazione o modifica impianti*
- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*
- *Attività di controllo*

2. La normativa regionale

2.1 Abruzzo

L.R. n. 20 del 4.06.91; L.R. n. 77 del 2.08.97; L.R. n.3 del 14.01.00; L.R. n. 56 del 7.04.00; L.R. n. 6 del 6.07.01

Con la legge regionale n.56 del 2000 l'Abruzzo ha modificato ed integrato la normativa regionale precedente, emanata per disciplinare gli insediamenti di emittenza radiotelevisiva.

- *Installazione o modifica impianti*

L'autorizzazione degli impianti è concessa dalla Regione e notificata alla Provincia competente per territorio.

La Giunta regionale autorizza, su istruttoria del Settore ecologia e tutela dell'Ambiente, a seguito del rilascio:

- della concessione o autorizzazione edilizia da parte del Comune interessato,
- del nulla osta sanitario della ASL competente per territorio,
- del parere positivo del Dipartimento regionale dell'ISPESL.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Sono fissate alcune condizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni:

- gli impianti con potenza superiore a 350 W possono essere installati solo in aree individuate dai Comuni e al di fuori sia dei centri abitati che dalle aree destinate all'edificabilità, con una fascia di rispetto di 1000 mt. All'interno di questa fascia è vietato il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie per opere di civile abitazione;
- gli impianti con potenza non superiore a 350 W possono essere installati in aree comunque individuate dai Comuni con una fascia di rispetto di 50 mt. dagli spazi abitativi.

- *Attività di controllo*

La legge n.56/2000 non interviene nella disciplina delle attività di controllo né definisce nuove modalità e tempi per il risanamento.

L'attività di controllo e vigilanza resta dunque affidata al Presidio Multizonale di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come stabilito dalle leggi regionali precedenti. Gli esiti dell'attività di controllo devono essere comunicati al Settore regionale competente, al Comune interessato dall'area dell'insediamento, al Ministero delle Comunicazioni e all'ISPESL.

Nei casi di superamento dei limiti il Sindaco interviene mediante ordinanza sospendendo il funzionamento degli impianti per 60 giorni; se entro tale termine il gestore non si adegua ai limiti di legge, la Regione provvede alla revoca dell'autorizzazione.

La legge regionale n. 6 del 6.07.2001 è stata emanata in recepimento dell'art. 8 della Legge quadro n. 36/2001. È composta da soli due articoli e rimette al Comune l'individuazione di aree, parametri e criteri per le installazioni di impianti, antenne e altre opere fisse funzionali apportando variazioni al regolamento edilizio.

2.2 Basilicata

L.R. n. 30 del 5.04.2000

La legge regionale n. 30/2000 è emanata in recepimento del D.M. 381/98

- *Installazione o modifica impianti*

L'autorizzazione per l'installazione o la modifica degli impianti è rilasciata dalla Regione su domanda prodotta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto e corredata dalla documentazione indicata nell'allegato I della legge. L'istruttoria è espletata dal Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, dopo aver acquisito il parere del Comu-

ne interessato per gli aspetti urbanistici e il parere dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAB) per quelli radioprotezionistici.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Al Comune compete l'individuazione di siti al di fuori delle zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti e la predisposizione del relativo piano di trasferimento degli impianti in funzione, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi. I piani dovranno essere poi trasmessi alla Regione. I principi cui devono ispirarsi i piani sono quelli della tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica e architettonica.

- *Attività di controllo*

La legge pone a carico degli stessi titolari degli impianti l'obbligo di effettuare, ogni 6 mesi, indagini strumentali per la verifica dell'inquinamento prodotto (autocontrolli). Le risultanze saranno confrontate con i dati progettuali trasmessi per l'iter autorizzativo ed, in caso di difformità rispetto al progetto autorizzato, la Regione assegnerà 30 gg per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine la Regione procederà alla revoca dell'autorizzazione.

L'attività di controllo e vigilanza è affidata all'ARPAB che ne comunica gli esiti alla Regione. In caso di superamento dei limiti e/o dei valori di cautela fissati dal DM 381/98 la Regione assegna ai titolari degli impianti 30gg per la regolarizzazione, il permanere del superamento oltre il termine assegnato comporta la revoca dell'autorizzazione.

2.3 Emilia Romagna

L.R. n. 30 del 31.10.2000

La legge regionale n. 30/2000 è espressamente emanata in recepimento del D.M. 381/98 ma detta anche disposizioni in materia di linee ed impianti elettrici integrando la normativa già esistente.

- *Installazione o modifica impianti*

L'autorizzazione all'installazione degli impianti radiotelevisivi è rilasciata dal Comune competente a seguito del parere positivo dell'ARPA Emilia Romagna e della AUSL, compatibilmente con il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva di cui la Provincia deve dotarsi e che il Comune deve successivamente recepire nella Pianificazione Urbanistica Comunale.

Per le Stazioni Radio Base si segue lo stesso iter autorizzativo, ma sulla base della presentazione di un Programma annuale delle installazioni presentato dai gestori della telefonia cellulare e comunicato dall'Amministrazione alla cittadinanza per la presentazione di eventuali osservazioni.

Per gli impianti radio-TV vige il divieto di localizzazione in aree urbanizzate o urbanizzabili e in una fascia di rispetto di 300 mt. dai nuclei abitati, nei parchi urbani, nelle aree o su edifici destinati ad attrezzature scolastiche e sanitarie, su edifici residenziali o di particolare pregio storico, culturale, ecc.

L'installazione di nuovi impianti per la telefonia cellulare è invece vietata nelle aree destinate ad attrezzature scolastiche e sanitarie nonché sugli edifici di particolare valore storico, culturale, ecc.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Per gli impianti radio-TV, i gestori devono presentare al Comune, se necessario, un piano di risanamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; il Comune approva detto Piano sentita la Provincia interessata e dietro parere dell'ARPAER e dell'AUSL. Nei casi di delocalizzazione di impianti, essa deve avvenire nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva e completata entro sei mesi dall'approvazione del Pia-

no di risanamento. L'adeguamento ai limiti di legge deve comunque avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale.

Per gli impianti di telefonia cellulare, gli adeguamenti alle disposizioni normative devono essere effettuati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale dietro presentazione di un programma di interventi al Comune. Le eventuali delocalizzazioni sono autorizzate dal Comune su parere dell'ARPAER e dell'AUSL.

- *Attività di controllo*

L'attività di vigilanza e controllo è affidata al soggetto titolare della funzione amministrativa relativa al rilascio dell'autorizzazione (Comune) che si avvale del supporto dell'ARPAER e dell'AUSL.

2.4 Friuli Venezia Giulia

L.R. n. 13 del 3.07.2000.

- *Installazione o modifica impianti*

La legge regionale citata è relativa alle disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000 e non è dunque la legge regionale di attuazione del DM 381/98, ma la Regione ha colto l'occasione per inserirvi disposizioni in merito alla procedura di autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi di telefonia mobile.

L'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previa:

- verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza di impianti
- acquisizione parere ARPA e ASL
- verifica rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale.

2.5 Lazio

Deliberazione Giunta Regionale n. 1138 del 4.04.2000; Deliberazione Giunta Regionale n. 1846 dell'1.08.2000; Deliberazione Giunta Regionale n. 1934 del 29.08.2000, Regolamento regionale n. 1 del 21.02.2001.

Quest'ultimo ha espressamente revocato la deliberazione n. 1138 del 4 aprile 2000 e le disposizioni in esso contenute.

- *Installazione o modifica impianti*

L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radioelettrici o alla modifica di quelli esistenti è rilasciata dal Comune, a seguito dell'acquisizione del nulla osta sanitario della ASL che ha a sua volta acquisito il parere tecnico dell'ARPA.

La domanda di autorizzazione, corredata della documentazione tecnica indicata nell'allegato A del Regolamento, deve essere presentata oltre che al Comune alla ASL, alla sezione ARPA competente e all'Ispettorato territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni.

Le autorizzazioni relative agli impianti per l'emittenza radiotelevisiva sono invece rilasciate dalla Regione a seguito di presentazione della domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Ai fini del rilascio del parere tecnico l'ARPA dovrà verificare sia il rispetto dei valori massimi di campo elettromagnetico fissati dalla normativa vigente che degli obiettivi di qualità fissati dal regolamento regionale:

- campo elettrico pari a 3 V/m;

- campo magnetico pari a 8 mA/m;
- densità di potenza pari a 24 mW/m².

Il nuovo Regolamento dispone, inoltre, che tutti i soggetti autorizzati all'uso delle frequenze forniscano al Comune e all'ARPA l'elenco dei propri impianti radioelettrici, i dati tecnici e i valori di campo elettromagnetico relativi ai luoghi in cui si trascorrono più di 4 ore al giorno specificando anche l'entità di eventuali superamenti.

A seguito del dichiarato superamento di 6 V/m i titolari degli impianti interessati dovranno procedere a ricondurre nei limiti le emissioni prodotte dall'impianto ed inviare la documentazione tecnica relativa alle azioni di risanamento, che devono concludersi nei 60 giorni successivi, all'ARPA, alla ASL e all'Ispettorato territoriale Lazio.

Se il valore rilevato è compreso tra 3 e 6 V/m l'ARPA valuterà, sulla base degli atti d'ufficio, la possibilità che venga superato il limite di cautela di 6V/m a causa della presenza di altri impianti e in tale caso procederà alle opportune verifiche strumentali al fine di individuare gli impianti che concorrono al superamento e darne comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nonché all'Ispettorato Territoriale per il Lazio. Sulla base di tale comunicazione l'autorità competente provvederà a richiedere ai soggetti interessati il piano di risanamento, che dovrà essere presentato nei 30 giorni successivi. Nell'atto di approvazione del piano saranno fissati anche i tempi di attuazione. Effettuato il risanamento, l'ARPA procederà al controllo strumentale delle emissioni. Il persistere del superamento e l'impossibilità di risanare mantenendo la qualità del servizio comporterà il trasferimento degli impianti.

- *Attività di controllo*

L'attività di controllo è esercitata dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Lazio che nel caso di verifica del superamento dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e, se nuovi impianti, degli obiettivi di qualità, dovrà accertare il contributo dei singoli impianti e darne comunicazione alla Regione o al Comune. La mancata riduzione a conformità comporta la disattivazione degli impianti, previa comunicazione all'Ispettorato Territoriale Lazio.

È la stessa ARPA che stabilisce i criteri di priorità degli interventi strumentali e predisporre il piano di controllo dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti presenti sul territorio.

2.6 Liguria

L.R. n. 41 del 20.12.1999; L.R. n. 11 del 24.02.2000

La Regione Liguria con la legge n. 41 del 1999 ha recepito le disposizioni contenute nel D.M. 381/98 ma con essa provvede anche ad integrare ed aggiornare una disciplina già esistente in materia di linee elettriche. La successiva legge n. 11 del 2000 ha introdotto alcune modifiche alla legge n. 41/99.

- *Installazione o modifica impianti*

La legge ligure attribuisce al Comune la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o modifica degli impianti previo parere positivo dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL) successivamente agli adempimenti di natura edilizia, se necessari. A seguito del nulla-osta comunale e ad installazione o modifica avvenuta, il gestore è tenuto a verificare entro 30 giorni i livelli di campo elettromagnetico e a trasmettere tale relazione all'ARPAL per le verifiche di competenza.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Nel caso del riscontro di superamenti dei limiti previsti dalla norma, il Comune notifica al titolare dell'impianto la non conformità e questi è tenuto ad intervenire entro 30 giorni; se l'adeguamento non avviene, il Sindaco provvede alla sospensione dell'operatività dell'impianto

che potrà essere riattivato solo dopo l'adozione dei necessari interventi di adeguamento. Ai comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, spetta la definizione di un Piano di organizzazione degli impianti di radiotelecomunicazione nell'ambito della pianificazione territoriale, sulla base dei programmi di sviluppo presentati dai gestori delle reti. Tale Piano, che comunque deve tener conto di una distanza minima di 50 mt. degli impianti da civili abitazioni, edifici pubblici, ecc., deve essere opportunamente pubblicizzato prevedendo l'acquisizione di osservazioni da parte della comunità.

- *Attività di controllo*

L'attività di vigilanza e controllo sugli impianti è affidata ai Comuni che la esercitano tramite l'ARPAL con periodicità annuale e spese a carico del gestore; sono ovviamente possibili ulteriori interventi al di fuori della prevista periodicità su richiesta e con spese a carico del Comune.

2.7 Lombardia

L.R. n. 11 dell'11.05.2001

La legge regionale recentemente emanata dalla regione Lombardia recepisce il DM 381/98 tenendo in considerazione anche i principi contenuti nella legge quadro n. 36/2001.

- *Installazione o modifica impianti*

La legge regionale n. 11/2001 elenca tassativamente gli impianti non soggetti ad autorizzazione; per tutti gli altri è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Comune dopo aver acquisito il parere dell'ARPA. Nell'atto autorizzativo possono essere indicate anche eventuali prescrizioni e a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, nel caso in cui ricorrano condizioni tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'ARPA provvederà a verificare il rispetto dei limiti. A carico del titolare è posto l'obbligo di modificare le modalità di esercizio dell'impianto al fine di rientrare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, pena il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, la revoca dell'autorizzazione.

In caso di variazione delle caratteristiche tecniche degli impianti il titolare è tenuto a presentare all'ARPA valutazioni relative alle conseguenze che ciò può comportare con riferimento all'emissione di campi elettromagnetici e, nel caso in cui si preveda un aumento significativo, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

È tassativamente vietato installare impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziale, carceri, parchi giochi, oratori, ospedali, orfanotrofi e strutture similari con relative pertinenze.

Per quanto riguarda gli impianti già installati, i titolari sono tenuti a presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Al fine, espressamente indicato dalla legge regionale, di contenere le esposizioni, di minimizzare l'esposizione della popolazione e di conseguire l'obiettivo di qualità, i gestori sono tenuti a presentare al Comune e all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, consentendo ai Comuni di promuovere iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni.

I titolari degli impianti che non rispettano i limiti previsti dalla normativa devono presentare al Comune e all'ARPA una proposta di risanamento indicandone tempi e modalità di effettuazione.

I titolari di impianti situati in aree in cui non è consentita l'installazione comunicano al Co-

mune e alla Regione nonché all'ARPA i piani di delocalizzazione.

La regione adotta sulla base di tali proposte un piano di risanamento al quale i titolari degli impianti devono adeguarsi. L'ARPA controllerà l'avvenuta adozione del piano.

Come ulteriore misura di contenimento delle esposizioni e al fine di garantire una maggiore protezione della popolazione, la legge prevede che nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non ci debbano essere luoghi accessibili alla popolazione nei quali si possa verificare un superamento dei limiti di legge; in quest'ultimo caso le zone devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili con specifica segnaletica riportata in allegato alla stessa legge regionale.

- *Attività di controllo*

È esercitata dal Comune che si avvale dell'ARPA. L'agenzia Regionale definisce un programma annuale di controllo specificando le modalità e la periodicità dei controlli, tenendo conto anche della presenza di parchi gioco, scuole, ospedali ecc., segnalati dai Comuni e situati in corrispondenza di impianti di teleradiocomunicazione.

La verifica del superamento dei limiti consentiti dalla normativa vigente comporta l'adozione di azioni di risanamento imposti dal Sindaco e a carico del titolare dell'impianto, pena la sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

2.8 Piemonte

L. R. n. 6 del 23.01.1989; Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1 del 14.04.2000.

La legge regionale del 1989 all'art. 2 stabilisce che i criteri di tutela sanitaria e ambientale da osservare per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e/o modifica di impianti per teleradiocomunicazioni siano fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Con la delibera n. 1 del 2000 la Giunta dà attuazione a tale disposizione e fissa i criteri riportati nel seguito.

- *Installazione o modifica impianti*

L'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti è rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale ed è soggetta a concessione edilizia, rilasciata dal Sindaco.

Nell'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale è fissata anche una fascia di rispetto per il perseguimento della tutela sanitaria e ambientale e la validità dell'autorizzazione stessa.

I titolari o legali rappresentanti degli impianti per le teleradiocomunicazioni devono presentare domanda al Comune corredata da una dichiarazione del titolare attestante la potenza media fornita al sistema e dal parere sanitario rilasciato dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Piemonte, ottenuto presentando formale richiesta all'ARPA corredata dai documenti indicati nell'art. 2 del Regolamento. L'ARPA provvederà ad inviare direttamente il parere al Sindaco. Questi, a sua volta, provvederà ad inviare copia della documentazione in suo possesso, ivi compresa la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione edilizia richiesta dall'art. 3 comma 1 della legge regionale 6/89, agli uffici regionali competenti.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

L'art. 6 prevede che al di là degli interventi immediati di riduzione a conformità, il titolare dell'impianto, o i titolari degli impianti costituiti in consorzio, possano procedere alla elaborazione di piani di risanamento prevedendo sia interventi tecnologici che una eventuale nuova collocazione degli impianti stessi indicando i tempi necessari per la realizzazione degli interventi. Tali piani devono essere sottoposti per il necessario parere preventivo agli organi competenti dell'Autorità per le telecomunicazioni e all'ARPA e, quindi, alle Amministrazioni comunali interessate che li approvano sentita la Provincia. La stessa ARPA e gli organi compe-

tenti dell'Autorità per le telecomunicazioni provvedono a controllare la conformità delle azioni con quanto previsto nel piano.

Le amministrazioni comunali possono dichiarare i piani di risanamento di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

- *Attività di controllo*

Le attività di vigilanza e controllo sono affidate all'ARPA che le effettua periodicamente e ne comunica gli esiti all'Autorità Sanitaria Locale, alla Provincia e alla Regione.

Nel caso in cui l'attività di controllo evidenzia superamenti rispetto ai limiti di legge, è compito dell'Autorità sanitaria comunicare ai titolari degli impianti l'obbligo di adeguarsi entro 15 giorni; trascorso tale periodo senza l'attuazione di interventi per il rispetto dei limiti di legge, il Sindaco provvede alla disattivazione degli impianti e ne dà immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e agli organi competenti dell'Autorità per le telecomunicazioni.

2.9 Toscana

L. R. n. 54 del 6.04.2000

La legge n. 54, espressamente emanata in attuazione del D.M. 381/98, detta la specifica disciplina per l'autorizzazione e il risanamento degli impianti di cui al decreto stesso.

- *Installazione o modifica impianti*

Le autorizzazioni alla installazione o modifica degli impianti, sulla base di criteri stabiliti dalla Regione, sono rilasciati dal Comune avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

Laddove gli impianti sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia restano operanti le norme regionali che disciplinano il rilascio della stessa.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Nel caso di superamento dei limiti di legge, è il Comune che provvede, ricorrendo anche ai propri poteri di ordinanza, a indurre i titolari a riportare le emissioni prodotte dagli impianti entro i limiti fissati dalla legge.

L'adozione di azioni di risanamento può comportare anche la delocalizzazione degli impianti in un altro Comune, d'intesa con lo stesso.

L'art. 10 prevede inoltre l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative

- *Attività di controllo*

L'attività di vigilanza e controllo è affidata agli stessi Comuni che la esercitano avvalendosi dell'ARPAT e delle ASL sulla base delle rispettive competenze fissate dalla legge regionale n. 66 del 1995. I controlli sono previsti con cadenza almeno annuale e gli oneri sono a carico dei titolari degli impianti.

2.10 Trento

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.13-31/Leg del 29.06.2000

La Provincia Autonoma di Trento ha emanato, con il decreto del Presidente della Giunta del giugno 2000, un regolamento per dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto 381/98, ma ha inserito nello stesso anche norme di attuazione della normativa statale riguardante gli impianti per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica.

- *Installazione o modifica impianti*

L'installazione o la modifica degli impianti per le telecomunicazioni è soggetta a concessio-

ne, autorizzazione o denuncia di inizio attività in conformità a quanto disposto dalle norme urbanistiche vigenti.

È vietata l'installazione di impianti per telecomunicazioni in prossimità di aree residenziali, aree lavorative, ecc. oppure in prossimità di scuole, ospedali e simili a meno che non siano rispettati come obiettivi di qualità rispettivamente il valore di 3 V/m, nel primo caso, e il valore di 2 V/m, nel secondo. È inoltre previsto che la Giunta Provinciale, con il supporto dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente di Trento (APPA) e, sentiti i Comuni interessati, stipuli accordi di programma con i gestori degli impianti finalizzati al conseguimento di obiettivi di qualità, alla minimizzazione delle esposizioni, alla tutela del paesaggio.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente, la Giunta deve fissare con apposita deliberazione uno schema di criteri e di indicazioni tecniche per la localizzazione degli impianti, su proposta dell'APPA che acquisisce i pareri dei servizi urbanistica e tutela del paesaggio, nonché dell'azienda sanitaria.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

I gestori degli impianti hanno un tempo di 90 giorni, dall'entrata in vigore della delibera di Giunta che ne fissa i criteri, per presentare all'APPA eventuali piani di risanamento e di delocalizzazione degli impianti, specificandone modalità e tempi di attuazione, al fine di garantire il rispetto delle norme statali e provinciali. L'APPA è tenuta a pronunciarsi entro 120 giorni.

Nei casi di mancata presentazione del suddetto Piano, i gestori hanno a disposizione un termine perentorio di 8 mesi dalla emanazione della delibera per adeguare gli impianti alle disposizioni normative vigenti.

- *Attività di controllo*

L'attività di controllo è affidata all'APPA che ne comunica gli esiti all'Azienda Sanitaria. Nel caso in cui dall'attività di controllo emerga la non conformità a quanto prescritto dall'autorizzazione e/o il superamento dei limiti fissati, il Sindaco procederà a diffidare i titolari degli impianti intimando un termine entro il quale adeguare l'impianto tenendo conto della complessità degli interventi da effettuare. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco sospende, con ordinanza, l'esercizio dell'impianto per un tempo massimo di 6 mesi al fine di consentire l'adeguamento entro il nuovo termine; in caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco procede alla disattivazione e rimozione dell'impianto.

2.11 Umbria

D. G. R. n.588 del 7.06.2000; D.G.R. n. 872 del 26.07.2000

- *Installazione o modifica impianti*

La deliberazione n. 588 riconosce al Comune la titolarità per il rilascio della concessione edilizia per gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi; il parere tecnico ambientale in merito alle richieste di autorizzazione di nuove installazioni è competenza dell'ARPA, mentre le ASL si pronunceranno per il parere sanitario, ove richiesto

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

In attesa di emanare la legge regionale, la Giunta ha approvato una successiva delibera al fine di dettare le linee di indirizzo e di coordinamento per il risanamento e la modifica degli impianti di radiocomunicazione in funzione dei limiti e dei valori di cautela fissati dal D.M. 381/98.

Per la definizione dei tempi e delle modalità di risanamento è prevista la convocazione di una conferenza di servizi.

La delibera regionale richiama, come parte integrante della stessa, il testo del D.M. 381/98 e le linee guida applicative dello stesso.

- *Attività di controllo*

Le attività di vigilanza e controllo sulle installazioni sono svolte dall'ARPA; inoltre l'Agenzia, in collaborazione con le Aziende USL, procederà al completamento del censimento, già iniziato dal Servizio Informatico Territoriale della Regione, relativo alla presenza sul territorio umbro di sorgenti di radiazioni non ionizzanti.

2.12 Valle d'Aosta

L.R. n. 31 del 21.08.2000

La legge regionale Valle d'Aosta disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora e per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, in quanto atto di recepimento del decreto ministeriale.

- *Installazione o modifica impianti*

L'autorizzazione, della durata di 5 anni, è rilasciata dal Comune e dalle Comunità montane previa verifica di ammissibilità rispetto ai progetti di rete approvati. Nella stessa autorizzazione sono definiti i parametri tecnici di emissione e individuate le azioni di risanamento.

I gestori degli impianti non autorizzati devono rimuoverli entro 180 gg dalla comunicazione e provvedere al ripristino dei luoghi nei successivi 90gg. In caso di inosservanza saranno gli stessi enti locali a procedere d'ufficio a spese dei gestori.

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

I gestori, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono tenuti a presentare alle Comunità montane e al Comune il proprio progetto di rete o di attività con l'indicazione della localizzazione degli impianti in esercizio e di quelli da installare. Fanno parte del progetto le informazioni riguardanti ogni singolo impianto e indicate nell'allegato A della legge. Le Comunità montane e il Comune di Aosta approvano i progetti di rete previo parere dell'ARPA sul rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità. Gli atti di approvazione sono comunicati, entro un mese dalla loro adozione, alle strutture regionali competenti.

L'approvazione dei progetti di rete è finalizzata anche all'individuazione di siti attrezzati (strutture logistiche, comprensive di un terreno recintato, di adeguata superficie, di un supporto di antenna di dimensione tale da poter dare ospitalità ai diversi gestori interessati e di eventuali strutture edilizie per l'alloggiamento degli apparati connessi e funzionali alle diverse reti) sulla base di piani di interesse generale predisposti dalle Comunità montane e dal Comune di Aosta per il territorio di competenza. Nei piani sono indicate anche le modalità e i termini per gli eventuali trasferimenti e dismissioni degli impianti esistenti.

Soltanto nei casi di specifiche esigenze di localizzazione territoriale è consentita l'installazione di impianti al di fuori dei siti attrezzati individuati nei piani generali.

La Regione ha facoltà di concedere ai gestori in possesso di regolare autorizzazione contributi, fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di interventi di demolizione e di sistemazione paesaggistica, sulla base di procedure che saranno successivamente fissate da un atto della Giunta regionale.

- *Attività di controllo*

I controlli sono svolti dagli enti locali che li esercitano attraverso l'ARPA.

L'art. 15 fissa specifiche sanzioni amministrative per ogni tipo di infrazione.

2.13 Veneto

L.R. n. 29 del 9.07.1993; D.G.R. n. 5268 del 1998

- *Installazione o modifica impianti*

La legge non prevede alcun obbligo per gli impianti con potenza fino a 7 W, quelli con potenza tra 7W e 150W hanno l'obbligo di inviare comunicazione al Dipartimento ARPA competente entro 30 giorni dall'installazione mentre per quelli con potenza superiore a 150W è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia a seguito di istruttoria tecnica dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto.

Gli impianti sono comunque soggetti agli obblighi previsti dalla normativa urbanistica vigente (concessione o autorizzazione edilizia, dichiarazione di inizio attività).

- *Minimizzazione esposizioni/risanamenti/obiettivi di qualità*

Il DM 381/98 è stato recepito con la Delibera della Giunta Regionale n. 5268 che modifica ed integra la l.r n. 29/93 recependo i limiti di esposizione e i valori di attenzione fissati dal decreto ministeriale, nonché le disposizioni relative alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti e all'attività di risanamento.

A tal fine, nella delibera si raccomanda agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di predisporre piani di localizzazione possibilmente fuori dai centri abitati e da aree quali asili, scuole, strutture socio-sanitarie. Affida all'ARPAV il compito di disporre le opportune azioni di risanamento che dovranno essere effettuate dai titolari degli impianti nei termini assegnati dalla stessa Agenzia regionale sulla base delle esigenze tecniche rappresentate da ciascun impianto e variabili da 90 a 180 giorni. In caso di non ottemperanza, l'autorità competente disporrà il divieto di utilizzo dell'impianto fino all'avvenuto risanamento.

- *Attività di controllo*

L'attività di controllo e vigilanza è affidata all'ARPAV.

Nel caso di superamento dei limiti, il Presidente della Giunta Provinciale diffida il titolare dell'impianto ad adeguare lo stesso entro 30 giorni; qualora trascorso tale termine l'inosservanza persista, lo stesso Presidente, nei 30 giorni successivi, procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. Considerazioni conclusive

Nella figura sottostante è rappresentato graficamente lo stato di attuazione del D.M. 381/98. La colorazione verde individua le Regioni che hanno comunque provveduto ad emanare atti di recepimento, precisando che sono stati presi in considerazione anche gli atti regionali diversi dalla legge in senso proprio, quali ad esempio le delibere; in giallo sono invece evidenziate tutte le Regioni che a tutt'oggi non hanno ancora provveduto ad emanare alcun atto di recepimento.

È possibile riscontrare una correlazione tra tale rappresentazione geografica e la presenza di Agenzie Regionali non soltanto istituite ma anche pienamente operative. In alcune Regioni infatti le Agenzie, pur avendo iniziato a svolgere le proprie attività istituzionali con notevole impegno, si muovono necessariamente in ritardo a fronte delle scarse risorse umane e strumentali a disposizione.

Sono in fase di approvazione finale le leggi regionali di Puglia, Calabria e Umbria. Quest'ultima ha finora regolamentato il fenomeno con disposizioni contenute in delibere della Giunta Regionale.

Merita inoltre porre l'attenzione sulla recente emanazione da parte del Parlamento della legge quadro sull'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36/2001 che, come espressamente stabilito all'art. 4 comma 5 della stessa, comporterà l'aggiornamento e/o l'integrazione delle norme regionali già emanate in funzione delle nuove disposizioni e della possibile adozione, attraverso i previsti decreti di attuazione, di nuovi limiti.



Figura 3.1